



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 13/12/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 31/1/2019.**

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale
- Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione
- Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree
- Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento
- Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria
- Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano finanziario
- Articolo 11 - Tariffa giornaliera
- Articolo 12 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) e altre imposte di legge
- Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati
- Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza
- Articolo 15 - Determinazione e articolazione della Tariffa
- Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa
- Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile

TITOLO II - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo
- Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

- Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale
- Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità
- Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso imitato e discontinuo
- Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
- Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
- Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta
- Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari
- Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo
- Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

- Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica
- Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)
- Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

TITOLO III - COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

- Articolo 33 - Comunicazione
- Articolo 34 - Controllo
- Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi
- Articolo 36 - Riscossione
- Articolo 37- Rimborsi
- Articolo 38 - Sanzioni
- Articolo 39 - Contenzioso e reclami

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 40 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
- Articolo 41 - Entrata in vigore

ALLEGATI

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in conformità al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. Ai sensi del comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013, la Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale di ogni costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), tra cui i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ed i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; sono ricompresi anche i costi di gestione della tariffa, di accertamento, riscossione, controllo e contenzioso, sia per la parte ordinaria che per quanto riguarda l'accantonamento per perdita su crediti e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
 - c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di

- cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
 - p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - s) «utenza non domestica» l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - t) «utenza condominiale» utenza che dispone per la frazione di rifiuto raccolto nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, di una dotazione per la raccolta comune utilizzabile da tutte le utenze presenti nel condominio;
 - u) «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
 - v) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013 e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili per la quota fissa normalizzata;
 - w) «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione
 - x) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - y) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti speciali non pericolosi individuati con regolamento comunale in materia di assimilazione, nel rispetto dei criteri di cui al Decreto interministeriale 27/07/1984.
2. Sono considerati rifiuti speciali non assimilati i rifiuti speciali, assimilabili per qualità, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa indicata dal regolamento di cui al comma 1.
3. I limiti quantitativi di assimilazione possono essere superati esclusivamente se la maggiore produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta ed a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento, avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. Il presupposto per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Nella comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione o in fase di accertamento, il soggetto tenuto al pagamento della tariffa è obbligato a indicare la

superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si può considerare l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).

4. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
5. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva Puntuale, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti, salvi i casi di esclusione o riduzione espressamente previsti nel presente Regolamento.
7. Sono esclusi dal pagamento della Tariffa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b. le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a tariffa, quali a titolo di esempio balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, qualora non siano aree scoperte operative di utenze non domestiche, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. i locali di proprietà del Comune utilizzati per fini istituzionali e per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento;
 - d. i locali e le aree occupate dai Nidi e dalle Scuole d'infanzia, pubbliche o paritarie ai sensi della L.62/2000 gestite attraverso convenzioni con l'amministrazione comunale .
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
9. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le utenze domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) le utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciati permessi di costruire, licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
 - g) per i fabbricati rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica e delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - h) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - i) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, e sale di esposizione museale;
 - j) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche, vani ascensori, celle frigorifere a temperatura controllata, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o altri locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - k) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - l) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
 - n) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali ed aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati;
 - o) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri.
10. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e debitamente supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
11. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 38.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività

effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Le strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, sono classificate come "utenze non domestiche" e la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 sono classificate come utenze domestiche, il cui numero di componenti è determinato secondo quanto previsto all'art. 9, c. 4, lett. c).
8. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Si considera soggetto obbligato principale al pagamento della Tariffa colui che ha sottoscritto la comunicazione di inizio del possesso o detenzione dell'utenza. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - b) per l'utenza non domestica il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di

cessione occasionale dell'immobile. Per utenze domestiche cedute con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.

5. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
6. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati e per i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga a quanto sopra, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 33 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
8. Alle istituzioni scolastiche statali non si applica la tariffa puntuale corrispettivo ma si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita annualmente al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore, che provvede a comunicarlo ad Atersir, e deve essere sottratta ai costi del Piano economico finanziario del servizio dell'anno successivo a quello della loro erogazione.
9. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art 6, comma 7, su richiesta può essere intestata apposita utenza condominiale ai condomini che hanno nominato un amministratore. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva Puntuale è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6, ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente dichiarata o, se successiva, con la restituzione della dotazione.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. Resta ferma la possibilità per il Comune di prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;

- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 per l'utenza domestica non residente qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 33 del presente Regolamento;
 - c) nei casi di cui all'art. 7, comma 7, la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero dei componenti dell'utenza, maggiorato in base al numero di posti letti così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. Il numero di componenti su cui calcolare la Tariffa non potrà essere superiore a 6. In caso di variazioni del numero di posti letto, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.
5. L'ufficio anagrafe comunale provvede a comunicare al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al Gestore ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
 6. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro all'estero che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un anno solare.
 7. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 33. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento a questi luoghi di deposito potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso, per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
 9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
4. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione, sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR, su proposta del Comune, il quale le concorda precedentemente col Gestore. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 11 – Tariffa giornaliera

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 33.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, maggiorata del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 12 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) e altre imposte di legge

1. Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*). Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.
2. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno

essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

3. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero dei conferimenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, da una ulteriore quota definita fissa normalizzata, determinata dai costi delle raccolte differenziate non misurate (raccolte di rifiuti diversi dalle frazioni misurate di cui al comma 3, lett. c), e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce;
 - b) registrare il numero dei conferimenti;
 - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").
4. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo della dotazione per la raccolta messa a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio. La dotazione per la raccolta è consegnata agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 33. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:
 - a) l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio occupazione, al fine di consentire l'erogazione del servizio;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 33; è vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.
5. Per gli utenti che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa

1. Per le utenze domestiche la quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive

riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb). Le formule di calcolo della quota fissa, quota fissa normalizzata sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

La quota fissa normalizzata, calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione (kd) pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (indifferenziato) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi, determinati attraverso i sistemi di cui al successivo comma.
2. L'importo relativo al costo base del servizio di cui alla lett. a) del precedente comma è definito:
 - a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza.
3. Le formule di calcolo e i coefficienti della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno unitamente all'approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
5. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico, si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

TITOLO II – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a consuntivo.

Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa non è dovuta nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 30% della Tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento comunale di Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello indicato dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e autorizza il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
3. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione per compostaggio individuale è alternativa alla riduzione per compostaggio di comunità di cui all'articolo successivo.

Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nel quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.
4. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui all'articolo precedente.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, è prevista una riduzione della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, limitatamente alle categorie indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che conferiscono presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di quantificazione dei rifiuti i propri rifiuti rientranti nell'elenco indicato nella delibera di approvazione della Tariffa, la quale definisce anche il valore della riduzione, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti.

Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le **eccedenze alimentari** derivanti dalla propria attività e idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune.
2. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
3. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa, pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, all'utenza non domestica che

in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, **prodotti non alimentari** di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività, nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

4. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il Comune raccoglie le adesioni delle utenze non domestiche che attuano azioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti attraverso le donazioni di cui sopra;
 - b. entro il 31 gennaio] dell'anno successivo, il Comune raccoglie la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno, sia da parte delle utenze donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima, e la trasmette al Gestore;
 - c. le utenze non domestiche tengono a disposizione del Comune la documentazione comprovante le quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, per i controlli a campione che effettuerà il Comune medesimo.
5. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge farmaci idonei all'utilizzo da destinarsi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
4. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia", ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari

specifici. La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto.

3. La richiesta deve essere corredata da uno di questi documenti, avente data non antecedente all'anno solare precedente alla richiesta stessa e comprovante la necessità di ricorso ai presidi: certificato del medico di famiglia, certificato dall'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.
4. La riduzione è riconosciuta:
 - a) dalla data in cui si è verificato il presupposto, se la comunicazione è avvenuta nei termini di cui al comma precedente con la documentazione richiesta;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza è stata presentata senza la documentata richiesta;
 - c) dalla data di presentazione dell'istanza, se debitamente documentata ma presentata oltre i termini di cui al precedente comma.
5. L'agevolazione vale anche per gli anni successivi fino al persistere delle suddette condizioni. E' fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti, pena applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenze

1. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione per le categorie di utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..) che hanno una produzione continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari;
 - b) riduzione per nuclei familiari con portatori di handicap o con invalidità,
 - c) riduzione per i "fabbricati rurali ad uso abitativo".

Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica residente nel cui nucleo familiare figurano bambini di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto per ogni singolo bambino, compilando il modulo predisposto dal Gestore, contenente l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza del bambino nel nucleo familiare. L'agevolazione cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita del bambino, tramite l'aggiornamento della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale.

Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni di cui di cui all'art. 38 del presente Regolamento per omessa comunicazione di variazione.
3. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla produzione dei rifiuti, la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità

generale del Comune. In tale delibera il Comune stabilisce anche la misura delle riduzioni, la quota su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
5. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% della Tariffa (somma quota fissa, quota fissa normalizzata e quota variabile di base).

TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 33 – Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio e la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti, entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega con allegata copia del documento d'identità del delegato e del delegante. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, pena l'applicazione della sanzione sopra richiamata, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare, in quanto direttamente rilevabile dall'anagrafe comunale e per la quale la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
4. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio che possiedono od occupano aree e spazi comuni in via esclusiva, salva la possibilità di addebitare agli stessi soggetti i costi dei servizi fruiti, e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione e deve dichiarare i diversi nuclei residenti.
9. La comunicazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, indicati nei moduli predisposti dal Gestore, quali ad esempio:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;

- c) per tutti gli utenti: ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 34 – Controllo

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica in fattura i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali, ecc.);
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale, Comune e Gestore procedono, secondo modalità concordate tra le parti e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale, all'interscambio di dati e/o elementi utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
6. Il Gestore comunica all'utente l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e procede alla fatturazione e alla riscossione delle somme dovute qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione senza che l'utente abbia prodotto reclami. Qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, l'utente può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.
7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento, oltre l'applicazione dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo.

Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite, per le utenze domestiche all'indirizzo di residenza e per le utenze non domestiche all'indirizzo della sede legale, o ad altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente ne fa richiesta entro la data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono

maggiorate del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

4. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia all'utente un sollecito di pagamento, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata o posta ordinaria. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
6. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
7. L'utente buon pagatore, ossia colui che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
8. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione del possesso o detenzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al tasso BCE maggiorati di 3,5 punti percentuali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti e delle eventuali attività di controllo effettuate.
9. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
10. Nel caso di mancata o errata comunicazione il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute e documentate, fino a un massimo pari al 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi.

Articolo 36 - Riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente. La fattura deve indicare in modo chiaro e comprensibile l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa, nonché le riduzioni applicate.
2. Annualmente il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
5. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Articolo 37- Rimborsi

1. Nei casi di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato mediante

compensazione nelle fatture successive ovvero entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure tramite bonifico in caso di Clienti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto di credito. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad indennizzo.

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore di dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi a favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €. Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco delle violazioni sanzionabili nonché dell'importo. L'accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono effettuati dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete ai Comuni l'irrogazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni.
2. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
4. Sono fatte salve le previsioni di cui alla legge 689/1981 e del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 39 – Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi, a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019.

ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Sanzioni

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota fissa normalizzata e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn} : QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri

minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Qfn: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente Kd da parte delle varie categorie di utenza.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

QAVV: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Parti comuni condominii

ALLEGATO 3**Sanzioni**

VIOLAZIONE	ART. DI RIFERIMENTO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di utenze escluse dalla tariffazione o di rifiuti provenienti da aree escluse dalla tariffazione.	Art. 6, c. 11	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omessa comunicazione di cessazione nei termini.	Art. 9, c. 3 Art. 33, c. 1	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omessa dichiarazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa.	Art. 29 c. 5	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omessa comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione nei termini.	Art. 33, cc. 1 e 3	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo.	Art. 34, c. 7	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omesso o parziale pagamento.	Art. 35, c. 6	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.